



qualità, gusto e piacere

Commissione Politiche dell'Ue

Senato della Repubblica

Memoria AS755

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Chi siamo

Il **1° gennaio 2019**, dalla fusione di importanti Organizzazioni dell'Industria Alimentare, nasce Unione Italiana Food, la più grande **Associazione di rappresentanza diretta di categorie merceologiche del settore alimentare**.

L'Unione italiana food è divisa in **13 Settori**: Cacao e Cioccolato, Caffè, Cereali pronti per la prima colazione, Confetteria, Forno, Gelati, Integratori e Salute, Nutrizione Specializzata, Pasta, Preparazioni alimentari, Prodotti alimentari, Prodotti surgelati, Prodotti vegetali.

Allo sviluppo di una realtà economica di tale rilevanza hanno contribuito Aziende piccole e grandi. Con passione, tenacia e intelligenza, fra tradizione e spirito innovativo, sono stati costruiti nel tempo tanti successi imprenditoriali e creati marchi prestigiosi. Unione Italiana Food aderisce al sistema **Confindustria e Federalimentare**.

Con un **fatturato di oltre 51 miliardi di euro**, **oltre 20 settori merceologici rappresentati** e più di **900 marchi**, Unione Italiana Food conta al suo interno **550 imprese**, con una rappresentatività media dell'**80%** dei mercati di riferimento, e una **leadership sull'export: 18 miliardi di euro**, circa il **36 % del totale nazionale alimentare**.

Le criticità

Nella presente memoria ci focalizziamo su due aspetti critici del decreto legislativo n. 198/2021, che recepisce la direttiva (UE) 2019/633 in materia di **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare** sottoposto a modifiche dall'articolo 25 del DL in oggetto.

1- Esclusione della Microimpresa dall'obbligo di sottoscrivere accordi quadro

L'industria della seconda trasformazione alimentare rappresentata da Unione Italiana Food evidenzia come l'obbligo di sottoscrivere accordi quadro tra acquirente e fornitore della filiera agricola e alimentare rappresentino in alcune circostanze un **onere amministrativo e burocratico insostenibile per entrambe le parti contraenti**.

Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo, si prevede infatti che l'**obbligo della forma scritta** possa essere **assolto con alcune forme equipollenti**, tassativamente individuate, a **condizione**



qualità, gusto e piacere

che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.

Tuttavia, l'obbligo di redigere un accordo quadro anche con i pubblici esercizi di piccole dimensioni – che si trovano così costretti a doverlo sottoscrivere per ogni transazione commerciale, di modesta entità – pur essendo finalizzato a garantire la filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali attraverso un articolato onere formale, finisce per **ostacolare la fluidità degli scambi** con queste realtà imprenditoriali, che risultano **danneggiate per l'inevitabile aggravio dei costi amministrativi** da sostenere e degli oneri ad essi associati.

Unione Italiana Food, per ovviare a questa criticità, propone di **escludere l'applicabilità dell'obbligo di sottoscrivere un accordo quadro a quei rapporti commerciali nei quali l'acquirente rientri nella categoria delle microimprese** e, quindi, ha **meno di 10 occupati** e un **fatturato annuo** o un **totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro** (art. 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 50/2016).

2- Decorrenza dei termini di pagamento

Tra i comportamenti sleali, il decreto legislativo n. 198/2021, all'art. 4, segnala il **ritardato versamento del corrispettivo**. La fattispecie particolarmente critica è rappresentata dal calcolo della decorrenza dei termini nei contratti di cessione con consegna su base periodica di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), che considera pratica sleale e quindi vietata, il pagamento del corrispettivo decorsi i trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, per i prodotti deperibili e superati i sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto per i prodotti non deperibili.

Le aziende di Unione Italiana Food rilevano che nei fatti, **le parti (fornitori e clienti) difficilmente trovano un accordo circa l'individuazione del "periodo di consegna" tramite contratto** da cui far decorrere i termini di pagamento. Ciò che quindi, di fatto, avviene è che l'acquirente utilizza come "periodo convenuto", senza che in realtà vi sia stato alcun accordo in tal senso, un ipotetico "fine mese", che consente a parte acquirente di guadagnare alcuni giorni tra la data di effettiva consegna della merce ed appunto il "fine mese" (30 o 31 a seconda del mese di riferimento). Tale comportamento si risolve nei fatti **nell'aggiramento della ratio della norma che vorrebbe ancorare la decorrenza dei termini ad una data certa del mese prendendo a riferimento la data esatta della consegna della merce da cui far decorrere appunto i trenta o i sessanta giorni**. Come è facile immaginare, questo comportamento genera ritardi considerevoli nei pagamenti generando problemi di disponibilità economica delle nostre aziende.

Unione Italiana Food propone di chiarire all'interno del decreto legislativo 198/2021 che in assenza di un accordo tra le parti circa il periodo di consegna convenuto, i termini di pagamento decorrono dalla data dell'ultima consegna del mese. Questa previsione consente di fornire un riferimento certo anche nei casi di consegne multiple effettuate nello stesso mese.

Proposte emendative

Articolo 25

(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI).

All'articolo 25, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:



qualità, gusto e piacere

d) All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: *“L’obbligo di concordare gli elementi contrattuali mediante un accordo quadro non si applica nel caso in cui l’acquirente rientri tra le microimprese, di cui articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”*

e) All'art. 4, comma 1, lettera a), punto 1, aggiungere dopo la parola “successiva” le seguenti:

“In assenza di un accordo tra le parti circa il periodo di consegna convenuto, i termini di pagamento decorrono dalla data dell’ultima consegna del mese.”

Al punto 2, dopo la parola “successiva” sono aggiunte le medesime parole.

Relazione tecnica

La disposizione, meramente ordinamentale e concernete l'applicabilità degli accordi quadro a determinate categorie di imprese, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.